



AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Giuridici e Istituzionali
Settore Affari Generali e Procedimenti Elettorali

Publicato in Albo informatico

D E C R E T O

I L R E T T O R E

- Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
- Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
- Richiamato il regolamento generale di Ateneo;
- Richiamato il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Richiamato il decreto rettorale n. 2329 del 18.6.2020, di rinnovo, a decorrere dall'1.7.2020, del Centro di servizio di Ateneo "Accademia per il *management* sanitario (AMAS)" per un sessennio, fino al 30.6.2026;
- Richiamato il D.R. n. 2833 del 29.6.2022, inerente alla modifica delle norme di funzionamento del Centro "Accademia per il *management* sanitario (AMAS)";
- Richiamato il D.R. n. 3297 dell'1.7.2024, inerente all'ultimo aggiornamento della composizione del comitato scientifico, fino al 30.6.2026;
- Richiamato il D.R. n. 3822 del 31.7.2024, inerente alla nomina del presidente del Centro fino al 30.6.2026;
- Richiamata la delibera del comitato scientifico di AMAS in data 12.5.2026, che ha approvato la proposta di rinnovo del Centro per il sessennio 1.7.2026 – 30.6.2032;
- Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione in data 30.6.2026, sentito il parere del senato accademico in data 29.6.2026, inerente a:
- a) rinnovo di AMAS per il sessennio 2026/2032 e adozione delle relative norme di funzionamento;
 - b) proroga dei mandati del presidente e dei componenti del comitato scientifico in carica al 30.6.2026 fino al 31.10.2026, con termine concomitante alla scadenza del mandato del rettore attualmente in carica;

D E C R E T A

Art 1. Il Centro accademia per il *management* sanitario (AMAS) è rinnovato per un sessennio a decorrere dall'1.7.2026, fino al 30.6.2032.

Art 2. Sono emanate le *Norme di funzionamento del Centro Accademia per il management sanitario (AMAS)*, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, le quali entrano in vigore dall'1.7.2026.

In allegato B sono riportati gli emendamenti rispetto alle norme di funzionamento vigenti al 30.6.2026.

Art 3. Nelle more dell'insediamento dei componenti del comitato scientifico secondo il nuovo assetto organizzativo previsto dalle norme di funzionamento di cui all'Art.2, i mandati del presidente e dei componenti del comitato scientifico di AMAS in carica al 30.6.2026 sono prorogati a decorrere dall'1.7.2026 e fino al 31.10.2026, come di seguito riportato:

1. Prof. Giancarlo Alessandro ICARDI – ordinario a tempo pieno, s.s.d. MEDS-24/B - Igiene generale e applicata, afferente al Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) – ambito medico – **presidente**
2. Prof. Marcello MONTEFIORI – ordinario, s.s.d. ECON-03/A – Scienza delle finanze, afferente al Dipartimento di economia – ambito economico
3. Prof. Stefano POLI – ordinario, s.s.d. GSPS-05/A – Sociologia generale, afferente al Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR)

Art 4. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico e sul sito *web* istituzionale di Ateneo, nella pagina di AMAS. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale – Servizio affari giuridici e istituzionali e inserito nei fascicoli dei docenti nominati.

I L R E T T O R E

ALLEGATO A**NORME DI FUNZIONAMENTO****Indice**

Art. 1 - Rinnovo e finalità	4
Art. 2 - Attività	4
Art. 3 - Durata	5
Art. 4 - Sede	5
Art. 5 - Organi del centro	5
Art. 6 - Comitato scientifico	5
Art. 7 - Presidente	6
Art. 8 - Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile	7
Art. 9 - Beni inventariabili	7
Art. 10 - Valutazione	7
Art. 11 - Scioglimento	7
Art. 12 - Norme finali	7

Art. 1 - Rinnovo e finalità

1. Il centro di servizio di Ateneo "Accademia per il Management Sanitario" (AMAS), di seguito "centro" o "AMAS", è una struttura finalizzata alla gestione di servizi e alla promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo. Con AMAS l'Università degli studi di Genova intende offrire una risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione manageriale in sanità, finalizzata a fornire risposte il più possibile aderenti alle esigenze dell'utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dai differenti ruoli dirigenziali nell'ambito socio-sanitario.

Art. 2 - Attività

1. AMAS, in accordo con le politiche di Ateneo, promuove le attività universitarie e la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo d'elezione.
2. L'attività di AMAS è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione del comitato scientifico prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, incluso il trattamento economico dei docenti esterni.
3. In particolare, il centro, fatte salve le competenze attribuite ai dipartimenti e alle scuole dallo Statuto, svolge le seguenti attività:
 - a) in via prioritaria mette in atto interventi e azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt. 3 *bis* e 16 *quinquies* del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche, nello specifico indirizzati alle figure di:
 - direttori generali, amministrativi, sanitari e socio-sanitari di aziende ed enti del servizio sanitario;
 - direttori di struttura complessa;
 - dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario.Lo svolgimento di tale attività avviene secondo i criteri di accreditamento riconosciuti a AMAS, da ultimo dalla D.G.R. 3/3/2017, n. 164, che riconosce i seguenti percorsi formativi:
 - Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;
 - Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;
 - Corso per direttori generali, amministrativi, sanitari e socio-sanitari di aziende sanitarie;
 - Corsi a catalogo per figure manageriali in sanità.
 - b) AMAS può attivare inoltre percorsi formativi *post lauream*, anche a distanza, rivolti ad altre figure che svolgono presso enti pubblici e privati funzioni in ambito amministrativo-gestionale, sociale, sanitario e socio-sanitario;
 - c) AMAS può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di *partnership* con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario. A tal fine, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, e, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione,

dell'eventuale supporto di altri docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Art. 3 - Durata

1. Il centro ha durata di sei anni, rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico e proposta del comitato scientifico.

Art. 4 - Sede

1. Il centro ha sede presso appositi locali messi a disposizione dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente.

Art. 5 - Organi del centro

1. Sono organi del centro:
 - a) il comitato scientifico;
 - b) il presidente.

Art. 6 - Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo, programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e di controllo delle attività del centro.
2. Il comitato scientifico propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche alle presenti norme di funzionamento, secondo quanto previsto all'art. 12. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.
3. Il comitato scientifico è convocato almeno due volte l'anno dal presidente.
4. Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi coerenti con la finalità di AMAS;
 - b) approva i singoli progetti formativi e, in particolare:
 - analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo (di ruolo o a contratto) sia tra esterni all'Ateneo o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità;
 - elabora, con il supporto del dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni;
 - vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi;
 - c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;
 - d) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;
 - e) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su loro richiesta, relazioni periodiche;
 - f) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni in aderenza alle previsioni contenute nei regolamenti dell'Ateneo;
 - g) approva annualmente i documenti contabili di programmazione e consuntivi, secondo il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli indirizzi in materia degli organi di governo;

- h) approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi, nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
 - i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto: 5 docenti designati dal Rettore, scelti tra i professori ordinari/associati e i ricercatori a tempo determinato/indeterminato, di cui 1 in ambito medico e 1 in ambito economico.
 6. Alle riunioni del comitato scientifico presenzia il dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.
 7. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica un biennio e possono essere confermati.
 8. Le decisioni del comitato scientifico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza o in modalità telematica e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del comitato scientifico.
 9. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente, la disciplina delle adunanze, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 7 - Presidente

1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori ordinari o associati a tempo pieno. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, con il regime d'impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio e di ricerca. Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.
2. Il presidente rappresenta il centro, esercita, per gli aspetti didattici correlati alle attività di AMAS, funzioni di iniziativa, coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:
 - a) convoca e presiede il comitato scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;
 - c) predispone, coadiuvato dall'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e consuntive;
 - d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo;
 - e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del comitato scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso: in assenza

di ratifica il provvedimento del presidente perde efficacia fin dall'inizio;

f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.

3. Il presidente designa un vicepresidente del comitato scientifico del centro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 8 - Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il centro si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, del relativo *budget* economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali.
2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dal Manuale di contabilità. AMAS non è un centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e non dispone di un proprio *budget* economico e degli investimenti. AMAS può porre in essere gli atti finalizzati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali. Le risorse finanziarie del centro sono allocate con idoneo titolo nella proposta di *budget* economico e degli investimenti dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, con destinazione vincolata alle attività del centro.
3. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:
 - a) eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;
 - b) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;
 - c) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro.

Art. 9 - Beni inventariabili

1. Il centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono, rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso.

Art. 10 - Valutazione

1. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura funzionale ed economica, a cura degli organi di governo.

Art. 11 - Scioglimento

1. AMAS può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato scientifico, fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.

Art. 12 - Norme finali

1. Eventuali modifiche alle presenti norme di funzionamento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.
3. Le presenti norme di funzionamento sono emanate con decreto rettorale e sono

pubblicate nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esse entrano in vigore a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione pubblicato nell'Albo *web* di Ateneo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme di funzionamento sono abrogate le norme di funzionamento adottate con D.R. n. 2833 del 29.6.2022.

ALLEGATO B

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO "ACCADEMIA PER IL MANAGEMENT SANITARIO"	
Testo vigente al 30.6.2026	Proposte di modifica
	<p>Indice</p> <p>Art. 1 - Rinnovo e finalità Art. 2 – Attività Art. 3 - Durata Art. 4 – Sede Art. 5 - Organi del centro Art. 6 - Comitato scientifico Art. 7 - Presidente Art. 8 - Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile Art. 9 - Beni inventariabili Art. 10 – Valutazione Art. 11 - Scioglimento Art. 12 - Norme finali</p>
<p>Art. 1 - Rinnovo e finalità</p> <p>1. Sono modificate le norme di funzionamento del centro di servizio di Ateneo "Accademia per il Management Sanitario" (AMAS), di seguito anche "centro" o "AMAS", ai sensi dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.</p> <p>2. Il centro è una struttura finalizzata alla gestione di servizi e alla promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo. Con AMAS l'Università degli studi di Genova intende offrire una risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione manageriale in sanità, finalizzata a fornire risposte il più possibile aderenti alle esigenze dell'utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dai differenti ruoli dirigenziali nell'ambito socio-sanitario.</p>	<p>Art. 1 - Rinnovo e finalità (...) comma cassato</p> <p>1. Il centro di servizio di Ateneo "Accademia per il Management Sanitario" (AMAS), di seguito "centro" o "AMAS",.....idem</p>

<p>del certificato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso per direttori generali, amministrativi, sanitari e socio-sanitari di aziende sanitarie; - Corsi a catalogo per figure manageriali in sanità. <p>b) AMAS può attivare inoltre percorsi formativi <i>post lauream</i>, anche a distanza, rivolti ad altre figure che svolgono presso enti pubblici e privati funzioni in ambito amministrativo-gestionale, sociale, sanitario e socio-sanitario;</p> <p>c) AMAS può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione.</p> <p>4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di <i>partnership</i> con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario. A tal fine, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, e, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di altri docenti, ricercatori e personale</p>	<p style="text-align: center;">Idem</p>
---	---

tecnico-amministrativo.	
<p>Art. 3 - Durata</p> <p>1. Il centro ha durata di sei anni, fino al 30.6.2026, rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico e proposta del comitato scientifico.</p>	<p>Art. 3 - Durata</p> <p>1. Il centro ha durata di sei anni, (...) rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico e proposta del comitato scientifico.</p>
<p>Art. 4 - Sede</p> <p>1. Il centro ha sede presso appositi locali messi a disposizione dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente.</p>	Idem
<p>Art. 5 - Organi del centro</p> <p>1. Sono organi del centro:</p> <p>a) il comitato scientifico;</p> <p>b) il presidente.</p>	Idem
<p>Art. 6 - Comitato scientifico</p> <p>1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo, programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e di controllo delle attività del centro.</p> <p>2. Il comitato scientifico propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 12. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.</p> <p>3. Il comitato scientifico è convocato almeno due volte l'anno dal presidente.</p> <p>4. Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi coerenti con la finalità di AMAS;</p> <p>b) approva i singoli progetti formativi</p>	<p>Art. 6 - Comitato scientifico</p> <p>Idem</p> <p>2. Il comitato scientifico propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche alle presenti norme di funzionamento, secondo quanto previsto all'art. 12. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.</p> <p>Idem</p>

<p>e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo (di ruolo o a contratto) sia tra esterni all'Ateneo o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità; - elabora, con il supporto del dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni; - vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi; <p>c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;</p> <p>d) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;</p> <p>e) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su loro richiesta, relazioni periodiche;</p> <p>f) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni in aderenza alle previsioni contenute nei regolamenti dell'Ateneo;</p> <p>g) approva annualmente i documenti contabili di programmazione e consuntivi, secondo il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli indirizzi in materia degli organi di governo;</p> <p>h) approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi, nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la</p>	Idem
---	------

<p>congruenza con le finalità istituzionali;</p> <p>i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.</p> <p>5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto: 3 docenti designati dal Rettore, scelti tra i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo determinato, di cui 1 in ambito medico e 1 in ambito economico.</p> <p>6. Alle riunioni presenziano il delegato all'apprendimento permanente, senza diritto di voto, e il dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.</p> <p>7. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica un biennio e possono essere confermati.</p> <p>8. Le decisioni del comitato scientifico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza o in modalità telematica e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del comitato scientifico.</p> <p>9. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente, la disciplina delle adunanze, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.</p>	<p>5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto: 5 docenti designati dal Rettore, scelti tra i professori ordinari/associati e i ricercatori a tempo determinato/indeterminato, di cui 1 in ambito medico e 1 in ambito economico.</p> <p>6. Alle riunioni del Comitato Scientifico presenza (...) il dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.</p> <p style="text-align: center;">Idem</p>
--	---

<p>Art. 7 - Presidente</p> <p>1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori di ruolo a tempo pieno. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, con il regime d'impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio e di ricerca. Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.</p> <p>2. Il presidente rappresenta il centro, esercita, per gli aspetti didattici correlati alle attività di AMAS, funzioni di iniziativa, coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:</p> <p>a) convoca e presiede il comitato scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;</p> <p>b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;</p> <p>c) predispone, coadiuvato dall'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e consuntiva;</p> <p>d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo;</p> <p>e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di</p>	<p>Art. 7 - Presidente</p> <p>1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori ordinari o associati a tempo pieno. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, con il regime d'impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio e di ricerca. Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.</p> <p style="text-align: center;">Idem</p>
---	--

<p>competenza del comitato scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso: in assenza di ratifica il provvedimento del presidente perde efficacia fin dall'inizio;</p> <p>f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.</p> <p>3. Il presidente designa un vicepresidente del comitato scientifico del centro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.</p>	<p>Idem</p>
<p>Art. 8 - Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile</p> <p>1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il centro si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, del relativo <i>budget</i> economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali.</p> <p>2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. AMAS non è un centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e non dispone di un proprio <i>budget</i> economico e degli investimenti. AMAS può porre in essere gli atti finalizzati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali. Le risorse finanziarie del centro sono allocate con idoneo titolo nella proposta di <i>budget</i> economico e degli investimenti dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, con destinazione vincolata alle attività del centro.</p>	<p>Idem</p> <p>2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dal Manuale di contabilità.</p> <p>Idem</p>

<p>3. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo; b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo; c) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro; d) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro. 	<p>3. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse: (...) cassata lettera a)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) (...) eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo; b) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro; c) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro.
<p>Art. 9 - Beni inventariabili</p> <p>1. Il centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono, rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso.</p>	<p>Idem</p>
<p>Art. 10 - Valutazione</p> <p>1. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura funzionale ed economica, a cura degli organi di governo.</p>	<p>Idem</p>
<p>Art. 11 - Scioglimento</p> <p>1. AMAS può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato scientifico, fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.</p>	<p>Idem</p>
<p>Art. 12 - Norme transitorie e finali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio 	<p>Art. 12 - Norme (...) finali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuali modifiche alle presenti norme di funzionamento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Per tutto quanto non contemplato dal

<p>allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p>	<p>presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p> <p>3. Le presenti norme di funzionamento sono emanate con decreto rettorale e sono pubblicate nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esse entrano in vigore a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione pubblicato nell'Albo <i>web</i> di Ateneo.</p> <p>4. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme di funzionamento sono abrogate le norme di funzionamento adottate con D.R. n. 2833 del 29.6.2022.</p>
---	--